

Nel documento seguente è possibile trovare alcune risposte brevi alle domande più frequenti sulle misure da applicare per garantire la salute e la sicurezza delle persone nelle attività lavorative relativamente al rischio legato all'epidemia Sars-Cov-2.

### DEVO PROVARE LA FEBBRE AI LAVORATORI ALL'INGRESSO?

I protocolli nazionali prevedono che “il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea”.

Per la **Regione Lombardia**:

Il datore di lavoro o un suo delegato DEVE sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Questa operazione deve essere effettuata anche quando, durante l'attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.

Il datore di lavoro **comunicerà tempestivamente tale circostanza**, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, **all'ATS territorialmente competente**, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.

È fortemente raccomandato anche rilevare la temperatura dei clienti/utenti, prima dell'accesso. Con temperatura superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso e la persona dovrà contattare il proprio medico curante.



### COSA DEVO FARE PER CHI ACCEDE IN AZIENDA PER CONSEGNE, RITIRI, E ALTRE ATTIVITÀ?

Le aziende o i lavoratori terzi che accedono per servizi, lavori ecc., devono essere informati mediante consegna o esposizione delle misure in atto e delle procedure da rispettare.


Devono essere individuati/installati servizi igienici dedicati (da pulire quotidianamente).

PROVINCIA DI BRESCIA:

Il protocollo fra AIB e sindacati, indica la necessità di consentire l'accesso solo dopo controllo della temperatura e la compilazione di un breve questionario analogo a quello previsto per i dipendenti.

**SE UN LAVORATORE PRESENTA SINTOMI ALL'ARRIVO O DURANTE IL LAVORO?**

Il lavoratore deve essere dotato di mascherina chirurgica (se non la indossa già), isolato dagli altri e invitato a raggiungere il proprio domicilio per contattare il Medico di Medicina Generale. L'azienda comunica la circostanza ad ATS e collabora con ATS per eventuali indagini su contatti stretti. L'azienda inoltre deve: effettuare pulizia (con detergenti comuni) e sanificazione/decontaminazione (alcol, prodotti a base di cloro come ad esempio la candeggina, perossido di idrogeno) oltre che formare i lavoratori sulle misure anti-contagio da adottare.

**SE UN LAVORATORE VIENE SCOPERTO "POSITIVO"?**

Il lavoratore rispetta le indicazioni in relazione alla quarantena obbligatoria. Nel caso in cui, a seguito di controlli, il lavoratore abbia un referto COVID Positivo, l'azienda collabora con ATS per individuare gli eventuali contatti stretti, che a loro volta dovranno rispettare le indicazioni per l'isolamento domiciliare. Dovrà inoltre essere attivata una sanificazione straordinaria del reparto e dei locali comuni in cui ha operato il lavoratore.

**BISOGNA AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?**

Il DVR dovrà essere aggiornato per i rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori sulla base delle conoscenze acquisite e dei rischi valutati.

**È OBBLIGATORIO FARE FORMAZIONE SUL RISCHIO COVID?**

Il D.Lgs. prevede l'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia (art. 36) e l'obbligo di ripetere la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37). Il protocollo recepito nel DPCM del 17 maggio 2020 (allegato 12) prevede l'obbligo di informare tutti i lavoratori circa le disposizioni delle Autorità.

**QUALI DPI DEVO UTILIZZARE?**

L'uso generalizzato delle mascherine chirurgiche permette di evitare la diffusione del virus da parte di malati e da parte di persone che potrebbero essere portatrici asintomatiche e quindi ritenute sane. Fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (Decreto Cura Italia).

Si ritiene prudentiale consigliare l'utilizzo costante di protezioni per le vie respiratorie per tutto il turno di lavoro (Prefettura di Brescia).

Dovranno ovviamente continuare ad essere utilizzati tutti gli altri DPI necessari alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori relativi ai rischi specifici dell'attività.

**COME DEVO FARE LA PULIZIA E DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE?**

Pulizia: deve essere quotidiana. Viene effettuata con acqua e detergente.


Sanificazione periodica: deve essere fatta al rientro in azienda, in caso di contagio sospetto o accertato fra i lavoratori o frequentatori e ripetuta periodicamente. Viene effettuata con ipoclorito di sodio 0,1% (prodotti contenenti cloro come ad esempio la candeggina) o alcol al 70% o perossido di idrogeno (0.5%), dopo la pulizia.

Sul mercato molte aziende propongono altri prodotti. È importante che in questo caso l'attività di sanificazione venga certificata dall'azienda che deve rilasciare attestazione che la sanificazione sia stata effettuata e la conformità della stessa per eliminazione del virus Sars-Cov-2.

Vanno pulite e sanificate con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali muri, porte e finestre, maniglie, scrivanie, schermi, tastiere, interruttori, telefoni ecc.

**DEVO PULIRE GLI AUTOMEZZI?**

Gli automezzi aziendali devono essere puliti quotidianamente. Deve essere preferito l'utilizzo di un automezzo destinato ad un singolo lavoratore e non a più lavoratori a rotazione. Se possibile è meglio coprire i sedili in stoffa con film plastico monouso.



**DOBBIAMO NOMINARE IL “COMITATO”?**

Sì; infatti le norme e i protocolli stabiliscono che:

“è istituito il comitato per l’applicazione e la verifica delle regole e del protocollo”; “è prevista la costituzione di un apposito Comitato in azienda, che prevede anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS”.

**POSSO USARE SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO?**

Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione è necessario garantire il ricambio naturale dell’aria. È importante favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento/ventilazione, la funzione di ricircolo dell’aria.

Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fan coil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo, per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%”.

**COME GESTISCO I COSIDDETTI “LAVORATORI FRAGILI”?**

L’azienda deve informare i lavoratori in merito alla necessità di far emergere eventuali fragilità.

Il lavoratore “fragile” avvisa il Medico di Medicina Generale (MMG) che effettua diagnosi specifica per persone fragili e prescrive eventuale astensione dal lavoro. Se il MMG non prescrive astensione dal lavoro il lavoratore si rivolge al Medico competente che, con il datore di lavoro, verifica la compatibilità fra fragilità espressa e mansioni lavorative in azienda.

**COME DEVO GESTIRE I RIENTRI DA MALATTIA?**

Ecco i casi che possono presentarsi:

**Malato, positivo a COVID con ricovero ospedaliero:** rientra in azienda dopo 2 tamponi negativi (a cura del servizio sanitario) e visita del Medico competente (sempre).

**Malato, positivo a COVID senza ricovero ospedaliero:** rientra in azienda dopo 2 tamponi negativi (a cura del servizio sanitario). È necessario colloquio telefonico con il Medico Competente.

**Malato, con sintomi COVID ma senza tampone positivo:** rientra in azienda dopo 1 tampone negativo (richiesto dal Medico di Medicina Generale) effettuato dopo 14 giorni senza sintomi. È opportuno colloquio telefonico con il Medico Competente.

**Non malato (senza sintomi) che ha avuto contatti stretti** con persona positiva a COVID: rientra in azienda (solo se non ha sviluppato sintomi) dopo i 14 giorni prescritti da ATS o dal Medico di Medicina Generale; se richiesto da parte del MMG, effettua tampone.

**Malato ma senza sintomi COVID (altra malattia):** rientra in azienda al termine della malattia. Il medico competente visita se sono trascorsi più di 60 giorni.

Quando il rientro in azienda è vincolato all'esecuzione di tampone/i, deve essere presentata certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

**POSSO FAR FARE I TEST SIEROLOGICI A TUTTI I MIEI LAVORATORI?**

Regione Lombardia, con Delibera n. 3131 del 12 maggio 2020, ha fornito indicazioni **sull'utilizzo dei test sierologici per la rilevazione di anticorpi contro SARS-CoV-2**, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili in letteratura scientifica.

Secondo la circolare i test sierologici sono utili:

- per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità;
- per evidenziare l'avvenuta esposizione al virus;
- per identificare l'infezione in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata;
- per definire il tasso di letalità dell'infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati.

Il percorso di test prevede diverse fasi:

- 1- verifica della temperatura corporea (se sono presenti sintomi si passa alla fase 4);
- 2- test sierologico (in assenza di febbre);
- 3- Se il test sierologico è negativo il lavoratore può riprendere il lavoro.  
Se il test è dubbio o positivo, viene eseguito rapidamente tampone per la ricerca del genoma virale (nel frattempo il lavoratore viene posto in isolamento domiciliare fiduciario).
- 4- Esecuzione del tampone in soggetti che presentano sintomi già nella fase 1 (salta fase 2 e 3).

Il percorso di screening è un unicum (dalla fase 1 alla fase 4).